



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Seduta del 11 Aprile 2013

DELIBERA N. 132

Oggetto: Esame "Regolamento per la disamina delle pratiche per l'autorizzazione all'esercizio delle sorgenti di Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici nella Repubblica di San Marino".

Vista la domanda, presentata dal Dipartimento di Prevenzione, partecipata con nota, prot. 2149/DSP- T1 del 29/03/2013,

Visto il Regolamento sostitutivo, predisposto dal Collegio Tecnico,

la Commissione Tutela Ambientale approva e adotta il regolamento allegato alla presente Delibera; viene abrogato e sostituito il precedente, Allegato A del verbale CTA, pubblicato con prot. 00213-21/05/2004-06-00.

San Marino, 12 Aprile 2013.



il Presidente
Matteo Dott. Fiorini

Commissione Tutela Ambientale

REGOLAMENTO PER LA DISAMINA DELLE PRATICHE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SORGENTI DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI, NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

Articolo 1
(Regolamento disamina pratiche)

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione e d'esame delle domande per l'esercizio delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui al Decreto Delegato n. 44 del 27 Aprile 2012, Titolo VII.

Articolo 2
(Modalità di presentazione delle pratiche)

Le richieste di autorizzazione previste dall'art.145 del Decreto Delegato n. 44/2012, devono essere presentate in carta legale alla Commissione Tutela Ambientale o al Collegio Tecnico e seguire la procedura stabilita dal Titolo X del Decreto n. 44/2012. Le predette richieste devono essere corredate di tutta la documentazione prevista dal Titolo VII ed in particolare delle informazioni previste dall'allegato V del precitato Decreto.

Articolo 3
(Piani di Risanamento)

Piani di Risanamento previsti all'art.145, devono essere presentati in carta legale al Collegio Tecnico e saranno approvati dallo stesso Collegio.

La pratica deve essere inoltrata all'UPA che rilascerà ricevuta dell'avvenuto deposito e che provvederà all'istruttoria e ad emettere relativo parere entro il termine e modalità previste dal Titolo X del Decreto n. 44/2012

Approvato il piano di risanamento, il gestore dovrà attuare gli interventi previsti e successivamente, sempre nei tempi stabiliti, dovrà richiedere "autorizzazione per l'impianto risanato, secondo la procedura stabilita dall'articolo 2 del presente regolamento.

L'UPA, nell'ambito dell'istruttoria della predetta domanda di autorizzazione, verificherà l'avvenuta riduzione a conformità dell'impianto ed emetterà il relativo parere.

Articolo 4
(Istruttoria UPA)

All'UPA è affidata l'istruttoria delle pratiche presentate alla Commissione Tutela Ambientale e al Collegio Tecnico.

Articolo 5
(Strumentazione di misura)

Gli strumenti di misura, utilizzati per i rilievi delle emissioni di Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici devono rispondere, relativamente alle caratteristiche tecniche ed alla periodicità di taratura, a quanto indicato dalle norme CEI 211-6/2001

e CEI 211-7/2001 o, per quanto non specificato, alla guida tecnica ANPA RTI CTN_AGF 1/2000 e/o specifiche norme emanate successivamente.

Articolo 6
(Misure e valutazione)

Per le tecniche di misura e valutazione devono essere seguite quelle indicate nelle norme CEI 211-6/2001 e CEI 211-7/2001 o, per quanto non specificato, alla guida tecnica ANPA RTI CTN_AGF 1/2000 e/o specifiche norme emanate successivamente. In merito alla documentazione prevista dall'allegato B, si precisa che per la stima del campo magnetico, relativamente agli elettrodotti con tensioni inferiori a 100kV, la corrente in servizio normale dovrà essere fornita dal gestore.

Articolo 7
(Norme CEI)

Le norme CEI, citate all'art.145 del Decreto Delegato n. 44/2012, a cui si deve fare riferimento per la stima dei campi elettrici o magnetici, attraverso modelli di calcolo, sono la CEI 211-4/1996, la CEI 211- 10/2002 e/o specifiche norme emanate successivamente.

